



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di GERMIGNAGA**

Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado
Via F. Filzi, 21 - 21010 GERMIGNAGA (VA)
Cod. fiscale 84002570129 - Tel. 0332-532743
mail vaic82000e@istruzione.it - posta certificata vaic82000e@pec.istruzione.it
Sito: www.icsgermignaga.edu.it

**Scuola Secondaria di 1° grado “Giovanni XXIII ”- Castelvecchana
Scuola Secondaria di 1° grado “V. Sereni ”- Germignaga**

Anno scolastico 2024-2025

Esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione

Criteria generali approvati dal Collegio dei docenti del 19/05/2025

N.B. Se alcune delle decisioni prese contrastassero con le competenze attribuite per legge alla Commissione d'Esame, varrà quanto stabilito in sede di Commissione.

1. PREMESSA

In base al D.lgs 62/2017, l'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno (anche in funzione orientativa) al termine del percorso triennale.

La commissione d'esame, articolata in sottocommissioni per ciascuna classe terza, è composta dai docenti del Consiglio di Classe.

Svolge le funzioni di Presidente il Dirigente Scolastico, o un docente collaboratore del dirigente in caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica.

L'esame di Stato è costituito da tre prove scritte ed un colloquio, valutati con votazioni in decimi.

La Commissione d'esame predispone le prove d'esame ed i criteri per la correzione e la valutazione.

2. AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO

In base alla normativa vigente, in sede di scrutinio finale le alunne e gli alunni frequentanti le classi terze di Scuola Secondaria di primo grado sono ammessi all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti requisiti:

- a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti;
- b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'Esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e *9bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;
- c) aver partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'Invalsi.

3. DEROGHE AL MONTE ORE ANNUALE PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO

In caso di mancata frequenza dei tre quarti del monte ore personalizzato, ai fini dell'accertamento della validità dell'anno scolastico e conseguentemente dell'ammissione agli Esami di Stato, nel rispetto della normativa vigente, il Collegio dei Docenti, per casi eccezionali, ha deliberato le seguenti deroghe al limite minimo di frequenza:

1. gravi situazioni di salute e /o con ricoveri ospedalieri documentabili;
2. prolungate e/o reiterate cure e/o terapie in centri specialistici e riabilitativi o domiciliari documentabili;

3. provenienza da altri paesi in corso d'anno o frequenza presso una scuola all'estero per un periodo dell'anno scolastico con documentazione attestante il percorso scolastico;
4. particolari condizioni socio-ambientali documentabili dell'alunno e della famiglia;
5. partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
6. adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987).

In tutti i casi previsti comunque il numero delle assenze non dovrà pregiudicare la possibilità di valutare l'alunno, nel secondo periodo dell'anno scolastico, attraverso un congruo numero di prove sugli argomenti fondamentali delle singole discipline (minimo tre tra scritto, orale, pratico, per discipline che prevedono più modalità di valutazione e due per discipline che prevedono solo una o due modalità). I suddetti criteri dovranno essere rispettati in sede di scrutinio finale da parte dei singoli Consigli di Classe.

4. CRITERI PER LA FORMULAZIONE DEL VOTO DI AMMISSIONE

Il voto di ammissione all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione, espresso con voto numerico in decimi, sintetizza il percorso di crescita culturale e di maturazione personale che il candidato ha compiuto durante tutto il suo percorso di Scuola Secondaria di primo grado. Esso è attribuito collegialmente in sede di scrutinio finale dai docenti del Consiglio di Classe, sulla base della seguente concordata procedura:

- Media finale 1° anno di scuola secondaria di primo grado = vale il 20% del voto di ammissione
- Media finale 2° anno di scuola secondaria di primo grado = vale il 20% del voto di ammissione
- Media finale 3° anno di scuola secondaria di primo grado = vale il 60% del voto di ammissione
- Il voto di condotta non fa media
- Con la condotta insufficiente non si è ammessi

Non si considerano gli anni in cui il candidato non ha conseguito l'ammissione alla classe successiva.

Se mancassero per cause di forza maggiore gli elementi di valutazione richiesti per il primo o il secondo anno, la percentuale corrispondente andrà ad aggiungersi a quella prevista per la media dei voti del II quadrimestre della classe III.

Dato che il voto di ammissione deve essere comunque espresso con un numero intero da sei a dieci, l'approssimazione finale verrà sempre fatta all'unità superiore per frazioni pari o maggiori a 0,5 (per chiarezza: es. da 5.5 a 6.4 sarà 6; ...).

5. AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE DEI CANDIDATI PRIVATISTI

Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti coloro che compiono, entro il 31 dicembre dello stesso anno scolastico in cui sostengono l'esame, il tredicesimo anno di età e che abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito tale ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio.

I genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale dei candidati privatisti, per i quali intendono chiedere l'iscrizione all'esame di Stato, presentano domanda al dirigente della scuola statale o paritaria prescelta, fornendo i necessari dati anagrafici dell'alunna o dell'alunno, gli elementi essenziali del suo curriculum scolastico e la dichiarazione di non frequenza di scuola statale o paritaria nell'anno in corso o di avvenuto ritiro da essa entro il 15 marzo.

Per accedere all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione i candidati privatisti devono presentare domanda ad una scuola statale o paritaria entro il 20 marzo dell'anno scolastico di riferimento. Ai candidati privatisti che abbiano frequentato scuole non statali non paritarie è fatto divieto di sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione presso scuole paritarie che dipendono dallo stesso gestore o da altro avente comunanza di interessi.

Per essere ammessi a sostenere l'esame di Stato i candidati privatisti partecipano alle prove INVALSI presso l'istituzione scolastica statale o paritaria ove sosterranno l'esame di Stato medesimo.

L'istituzione scolastica statale o paritaria, sulla base delle domande pervenute, comunica all'Invalsi i nominativi dei candidati privatisti all'esame di Stato in tempo utile per la somministrazione delle prove.

6. L'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO D'ISTRUZIONE

Presso ciascuna istituzione scolastica è costituita una commissione d'esame composta da tutti i docenti del Consiglio di classe.

Per ogni istituzione scolastica statale svolge le funzioni di Presidente della commissione il dirigente scolastico preposto. In caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica, svolge le funzioni di Presidente della commissione un docente collaboratore del dirigente scolastico, appartenente al ruolo della scuola secondaria.

La commissione si articola in sottocommissioni per ciascuna classe terza, composte dai docenti dei singoli consigli di classe. Ogni sottocommissione individua al suo interno un docente coordinatore.

I lavori della commissione e delle sottocommissioni si svolgono sempre alla presenza di tutti i componenti. Eventuali sostituzioni di componenti assenti sono disposte dal Presidente della commissione tra i docenti in servizio presso l'istituzione scolastica.

6.1 RIUNIONE PRELIMINARE E CALENDARIO DELLE OPERAZIONI

Calendario

- a) riunione preliminare della commissione;
- b) prove scritte, da svolgersi in tre diversi giorni, anche non consecutivi;
- c) colloquio;
- d) eventuali prove suppletive.

La commissione, dopo aver esaminato la documentazione presentata, assegna gli eventuali candidati privatisti alle singole sottocommissioni.

Durante la riunione preliminare sono definiti gli aspetti organizzativi delle attività delle sottocommissioni, determinando, in particolare, la durata oraria di ciascuna delle prove scritte, che non deve superare le quattro ore, l'ordine di successione delle prove scritte e delle classi per i colloqui.

Nella predisposizione del calendario delle operazioni d'esame, la commissione tiene in debito conto le intese dello Stato con confessioni religiose che considerano il sabato come giorno di riposo.

La commissione, nell'ambito della riunione preliminare, predispone le prove d'esame coerenti con i traguardi di sviluppo delle competenze previsti dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, e definisce i criteri comuni per la correzione e la valutazione delle prove stesse.

La commissione individua gli eventuali strumenti che le alunne e gli alunni possono utilizzare nello svolgimento delle prove scritte, dandone preventiva comunicazione ai candidati.

La commissione definisce le modalità organizzative per lo svolgimento delle prove d'esame per le alunne e gli alunni con disabilità certificata, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con disturbo specifico di apprendimento certificato ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170.

6.2 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE

L'esame di Stato, per quest'anno, è costituito da tre prove scritte e da un colloquio.

Le prove scritte sono:

- a) prova scritta relativa alle competenze di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento;
- b) prova scritta relativa alle competenze logico matematiche;
- c) prova scritta di lingue straniere.

Le tracce delle prove sono predisposte dalla commissione in sede di riunione preliminare

sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte.

Per ciascuna delle prove scritte il D. M. n. 741/2017 individua le finalità e propone diverse tipologie.

La Commissione sceglie le tipologie in base alle quali definire le tracce, in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curriculum.

Per la prova di **ITALIANO**, usualmente della durata di 4 ore, è consentito l'uso del dizionario della lingua italiana e del dizionario dei sinonimi e dei contrari.

La prova di italiano accerta:

- la padronanza della lingua;
- la capacità di espressione personale;
- il corretto ed appropriato uso della lingua;
- la coerente e organica esposizione del pensiero

Essa prevede la scelta tra:

- un testo di tipo narrativo o descrittivo, coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia;
- un testo argomentativo che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento;
- comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di riformulazione.

La prova scritta di italiano può anche essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie proposte, che possono anche essere utilizzate in maniera combinata tra loro all'interno della stessa traccia.

Nel giorno calendarizzato per l'effettuazione della prova, la Commissione sorteggia la terna di tracce che sarà proposta ai candidati. Ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle tre tracce sorreggiate.

Ai fini della correzione e valutazione della prova di italiano la Commissione predisporrà apposita griglia.

Per la prova scritta di **LINGUE STRANIERE**, usualmente della durata di quattro ore, è **consentito l'uso del dizionario bilingue**.

La suddetta prova accerta le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa, di cui alle Indicazioni nazionali per il curriculum e, in particolare, al Livello A2 per l'inglese e al Livello A1 per il tedesco.

La prova scritta è articolata in due sezioni distinte, rispettivamente, per l'inglese e per la seconda lingua comunitaria. La commissione dispone almeno tre tracce in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per il curriculum, con riferimento alle tipologie in elenco ponderate sui due livelli di riferimento:

- questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta;
- completamento di un testo in cui siano state omesse parole singole o gruppi di parole, oppure riordino e riscrittura o trasformazione di un testo;
- elaborazione di un dialogo su traccia articolata che indichi chiaramente situazione, personaggi e sviluppo degli argomenti;

- lettera o email personale su traccia riguardante argomenti di carattere familiare o di vita quotidiana;
- sintesi di un testo che evidenzi gli elementi e le informazioni principali.

Per le alunne e gli alunni che utilizzano le due ore settimanali di insegnamento della seconda lingua comunitaria per il potenziamento della lingua inglese o per potenziare l'insegnamento dell'italiano per gli alunni stranieri, la prova scritta fa riferimento ad una sola lingua straniera.

Nel giorno calendarizzato per l'effettuazione della prova, la commissione sorteggia la traccia che sarà proposta ai candidati riferita sia all'inglese che al tedesco.

Ai fini della correzione e valutazione della prova di lingua straniera italiano la Commissione utilizzerà la griglia di seguito allegata.

Per la prova scritta di **MATEMATICA**, usualmente della durata di 3 ore, è generalmente consentito l'uso delle **tavole numeriche e della calcolatrice** (quest'ultima a discrezione del candidato).

La suddetta prova accerta:

- la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni nelle seguenti aree: numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni.

La commissione predispone almeno tre tracce, ciascuna riferita alle due seguenti tipologie:

- problemi articolati su una o più richieste;
- quesiti a risposta aperta.

Nella predisposizione delle tracce la Commissione può fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale.

Qualora vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere dipendenti l'una dall'altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa.

Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati.

Ai fini della correzione e valutazione della prova di matematica la Commissione predisporrà apposita griglia.

6.3 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO

Il colloquio è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione.

Il colloquio viene condotto collegialmente dalla sottocommissione, ponendo particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio.

Nel corso del colloquio è accertato anche il livello di padronanza delle competenze relative all'insegnamento dell'educazione civica.

A tal proposito ciascuna sottocommissione prevede di:

- partire dall'argomento o dall'elaborato scelto dal candidato;
- verificare le conoscenze e le competenze acquisite dall'alunno *evitando l'accertamento nozionistico*;
- porre tutti gli alunni in grado di manifestare quanto appreso, valorizzando le capacità espressive del singolo e favorendo i più svantaggiati sul piano linguistico.

6.4 VALUTAZIONE DELLE PROVE D'ESAME E DETERMINAZIONE DEL VOTO FINALE

La sottocommissione attribuisce a ciascuna prova scritta e al colloquio un voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.

Ai fini della determinazione del voto finale dell'esame di Stato di ciascun candidato, la sottocommissione procede preliminarmente a calcolare la media tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio, senza applicare, in questa fase, arrotondamenti all'unità superiore o inferiore. Successivamente procede a determinare il voto finale, che deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio. Il voto finale così calcolato viene arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto alla commissione in seduta plenaria.

Per i candidati privatisti il voto finale viene determinato dalla media dei voti attribuiti alle prove scritte ed al colloquio. Per frazioni pari o superiori a 0,5, il voto finale è arrotondato all'unità superiore.

La commissione delibera il voto finale per ciascun candidato espresso in decimi.

L'esame di Stato si intende superato se il candidato raggiunge una votazione finale non inferiore a sei decimi.

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione assunta all'unanimità della commissione, su proposta della sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite dal candidato nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame.

Gli esiti finali dell'esame di Stato sono resi pubblici mediante affissione all'albo dell'istituzione scolastica. Per i candidati che non superano l'esame viene resa pubblica esclusivamente la dicitura "esame non superato", senza esplicitazione del voto finale conseguito.

Nello specifico, il voto conseguito corrisponde ai seguenti profili:

6: Il candidato ha raggiunto gli obiettivi minimi previsti, con semplici ed essenziali conoscenze e abilità di base.

7: il candidato ha raggiunto discretamente gli obiettivi previsti; possiede una conoscenza dei contenuti fondamentali unita ad una sufficiente capacità di riflessione e analisi personale.

8: il candidato ha raggiunto completamente gli obiettivi previsti; possiede capacità di riflessione e analisi personali, si esprime con sicurezza e con un lessico adeguato.

9: il candidato ha raggiunto gli obiettivi previsti in modo ottimo; possiede una preparazione completa ed approfondita, unita ad una buona capacità di rielaborazione, alla capacità di effettuare collegamenti interdisciplinari e di comunicare in modo corretto e scorrevole.

10: il candidato ha raggiunto gli obiettivi previsti in modo eccellente; possiede una notevole capacità di rielaborazione personale dei contenuti appresi, anche in prospettiva interdisciplinare, unita alla capacità di approfondimento degli argomenti affrontati oltre ad una piena padronanza dei linguaggi e delle tecniche apprese.

7. DISPOSIZIONI PER I CANDIDATI CON D. S. A. o B.E.S.

Per lo svolgimento dell'esame di Stato la sottocommissione predispone, se necessario, sulla base del piano educativo individualizzato relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, prove differenziate idonee a valutare i progressi del candidato con disabilità in rapporto ai livelli di apprendimento iniziali.

Le alunne e gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sostengono le prove d'esame con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio professionale o tecnico loro necessario, utilizzato abitualmente nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove.

Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'Esame di Stato e del conseguimento del diploma finale.

Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, lo svolgimento dell'esame di Stato è coerente con il piano

didattico personalizzato predisposto dal Consiglio di classe.

Per l'effettuazione delle prove scritte la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA tempi più lunghi di quelli ordinari. Può inoltre consentire l'utilizzazione di strumenti compensativi, quali apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano stati previsti dal piano didattico personalizzato, siano già stati utilizzati abitualmente nel corso dell'anno scolastico o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame di Stato.

Per il candidato la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto l'esonero dall'insegnamento delle lingue straniere, la sottocommissione predispone, se necessario, prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame di Stato e del conseguimento del diploma.

8. DISPOSIZIONI PER I CANDIDATI IN OSPEDALE E IN ISTRUZIONE DOMICILIARE

L'alunna o l'alunno, ricoverati presso ospedali o luoghi di cura nel periodo di svolgimento dell'esame di Stato, possono sostenere in ospedale tutte le prove o alcune di esse.

Gli alunni che hanno frequentato corsi di istruzione funzionanti in ospedale o luoghi di cura per periodi temporalmente rilevanti e senza soluzione di continuità con il periodo di svolgimento dell'esame di Stato, sostengono le prove in presenza di una commissione formata dai docenti ospedalieri, che hanno seguito i candidati, integrata con i docenti delle discipline mancanti, scelti e individuati in accordo con l'Ufficio Scolastico Regionale e la scuola di provenienza.

Gli alunni ricoverati nel solo periodo di svolgimento dell'esame di Stato sostengono le prove, ove possibile, in sessione suppletiva. In alternativa, ove consentito dalle condizioni di salute,

gli alunni sostengono le prove o alcune di esse in ospedale alla presenza della sottocommissione della scuola di provenienza.

Le suddette modalità di effettuazione dell'esame di Stato si applicano anche ai casi di istruzione domiciliare per le alunne e gli alunni impossibilitati a recarsi a scuola. In casi di particolare gravità e ove se ne ravvisi la necessità è consentito lo svolgimento delle prove anche attraverso modalità telematiche a comunicazione sincronica, alla presenza di componenti della sottocommissione allo scopo individuati.

9. LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

La certificazione delle competenze è redatta in sede di scrutinio finale e rilasciata alle alunne e agli alunni al termine della scuola secondaria di primo grado soltanto ai candidati che hanno superato l'esame di Stato.

I modelli sono adottati con provvedimento del MIUR e i principi generali per la loro predisposizione fanno riferimento al Profilo dello studente, così come definito dalle Indicazioni nazionali per il curricolo vigenti, alle competenze chiave individuate dall'Unione europea e alla descrizione dei diversi livelli di acquisizione delle competenze medesime.

Il modello consente anche di valorizzare eventuali competenze ritenute significative dai docenti della classe o dal consiglio di classe, sviluppate in situazioni di apprendimento non formale e informale. Il modello nazionale di certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione è allegato al D. M. 30 gennaio 2024 n. 14.

Per le alunne e gli alunni con disabilità la certificazione redatta sul modello nazionale può essere accompagnata, se necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato.

La certificazione delle competenze rilasciata al termine del primo ciclo è integrata da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI, in cui viene descritto il livello raggiunto dall'alunna e dall'alunno nelle prove a carattere nazionale per italiano e matematica e da un'ulteriore sezione, sempre redatta da INVALSI, in cui si certificano le abilità di comprensione ed uso della lingua inglese. Il repertorio dei descrittori relativi alle prove nazionali è predisposto da INVALSI e comunicato annualmente alle istituzioni scolastiche. Poiché la certificazione delle competenze è definita in sede di scrutinio finale, non è rilasciata alle alunne e agli alunni che partecipano all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Maria Mazza

Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs
n.82/2005 s.m.i e norme collegate